# Home>Come fare per>Amministrazione di sostegno

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome, a causa di disabilità psichiche e/o fisiche.

L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, l'amministratore viene scelto, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei al nucleo familiare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore dal 19/03/2004.

Artt. 404 e ss. cod. civ.

Artt. 712 e ss. cod. proc. civ.

# CHI PUÒ RICHIEDERLA

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero presenti il ricorso per l’amministrazione di sostegno.

# DOVE RICHIEDERLA

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in quanto si deve provvedere all'esame del medesimo.

Se la persona interessata è ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero. Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza o al domicilio.

I Ricorsi si depositano:

\_ in forma cartacea, firmati in originale, previo appuntamento presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del TRIBUNALE di Cuneo, VIA BONELLI N.5 CUNEO.

Orario: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (PREVIO APPUNTAMENTO)

\_ per via telematica all’indirizzo PEC: volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it

Gli Avvocati depositano i RICORSI in VIA TELEMATICA tramite SICID – VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

# CONTENUTO DEL RICORSO

1. Ricorso per Amministrazione di Sostegno (modello sul Sito del Tribunale di Cuneo) con Ricevuta di pagamento telematico dei diritti forfettari di Eur 27,00
2. Generalità del beneficiario e sua dimora abituale; copia del documento d’identità del beneficiario e del/i ricorrente/i; stato di famiglia, per la prova del vincolo parentale;
3. Ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
4. IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE AL G.T., allegare CERTIFICATO D’INTRASPORTABILITA’.
5. Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
6. Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario;
7. Descrizione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’amministrando con deposito della relativa documentazione (es: estratti c/c e conto titoli, visure immobiliari, visure C.C.I.A. in caso di partecipazioni societarie, ecc.);
8. Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese e i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
9. Accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza, recapito telefonico ed indirizzo email o pec, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare;
10. Delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia documento del delegato.

# COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO

I diritti forfettizzati di notifica pari a 27 euro dovranno essere corrisposti tramite pagamento sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Nella Sezione MODULISTA sul Sito del Tribunale di Cuneo si trovano le istruzioni per il PAGAMENTO TELEMATICO.

# COME RICHIEDERLA

Con domanda proposta dagli interessati; o domanda proposta da un ente al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario [vedi modulistica: Ricorso per Amministrazione di sostegno].

Occorre allegare certificato di residenza della persona per la quale si chiede l’amministrazione. Il certificato di residenza dell’amministrando va richiesto per PROCEDURE GIUDIZIARIE: in tal caso il Comune lo rilascia.

In caso di urgenza legata a pericolo di vita e/o comprovata impossibilità di far fronte alle necessità dell’amministrando, il giudice tutelare può, su richiesta motivata della parte istante, adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

In tal caso è opportuno acquisire e produrre la dichiarazione di adesione al ricorso dei congiunti più prossimi.

# ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

1.Verificare le comunicazioni sul proprio indirizzo e-mail o controllare sul sito internet PST.giustizia.it oppure sull’App (per Android e iOS) “Giustizia Civile” (Vedi “COME CONTROLLARE LO STATO DEL PROCEDIMENTO”) la fissazione dell’udienza di comparizione.

1. Richiedere le copie autentiche del ricorso e del provvedimento del Giudice che fissa l'udienza da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso. Le copie autentiche scontano un diritto che varia in base al numero di pagine.
2. NOTIFICARE le copie autentiche rilasciate dalla Cancelleria, come disposto dal Giudice Tutelare nel Decreto di Fissazione Udienza, tramite U.N.E.P. - Ufficio notificazioni civili. (Via Luigi Einaudi 30, 12100 - Cuneo (CN); Tel: 0171/690829; Email:

unep.tribunale.cuneo@giustizia.it; Orario di accettazione degli atti: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 11,15\_\_dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 10,00 atti scadenti in giornata ed urgenti)

4.Prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio U.N.E.P. la copia notificata, che dovrà essere presentata al giudice in udienza;

5.Presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.

# IL PROCEDIMENTO

Il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti, anche medici.

Di regola è necessaria la presenza dell’interessato all’udienza e, in caso di impossibilità, che venga fornita prova di notifica allo stesso. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

Il giudice può, tuttavia, recarsi - se necessario - nel luogo in cui l’interessato si trova, se viene prodotto certificato medico da cui risulti l’assoluta intrasportabilità.

La persona per la quale viene chiesta la misura di sostegno può farsi rappresentare nel giudizio da un legale.

Quanto ai parenti/affini indicati in ricorso [la norma dice “se conosciuti dal ricorrente”] è necessaria:

* la presenza all’udienza;
* in mancanza, la prova della notifica agli stessi;
* in alternativa, la produzione all’udienza di apposita dichiarazione di adesione al ricorso.

# EFFETTI

L’istituto dell'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti per i quali il decreto non richieda la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno; lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come il decreto di chiusura.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.

L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

# GIURAMENTO

Una volta nominato, l'amministratore di sostegno deve prestare davanti al Giudice giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

# RENDICONTO

L'amministratore di sostegno (anche se provvisorio) ogni anno, a decorrere dal giorno del giuramento, o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, deve riferire circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e deve rendere il conto della propria gestione economica.

Si raccomanda di redigere il rendiconto utilizzando l’apposito modulo [vedi modulistica: Rendiconto annuale A.d.S.], e di attenersi scrupolosamente alle Istruzioni per la redazione del Rendiconto annuale presenti nel suddetto modulo.

Al rendiconto occorre allegare sempre l’estratto conto bancario o postale e i documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, buste paga, ecc).

Il rendiconto deve essere depositato presso la Cancelleria inviato via mail all’indirizzo : volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it o via PEC all’indirizzo : volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it

Si precisa che NON E’ AMMESSA la presentazione del rendiconto a mezzo posta.

# ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione:

* acquisto di beni immobili e mobili registrati;
* riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
* accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
* promozione di azioni giudiziarie;
* vendita di beni immobili e mobili registrati;
* costituzione di pegni o ipoteche;
* divisioni o promozione dei relativi giudizi;
* stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
* ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’AdS.

Disponibili nella sezione MODULISTICA:

* autorizzazione a rinunciare all’eredità
* autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario
* autorizzazione ad accettare l’eredità puramente e semplicemente
* autorizzazione all’acquisto di bene immobile
* autorizzazione alla vendita di bene immobile
* istanza generica a compiere atti di straordinaria amministrazione

Le istanze al Giudice Tutelare devono essere depositate presso la Cancelleria via mail all’indirizzo:

volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it

o via PEC all’indirizzo:

## volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it

L’istanza deve essere depositata in file PDF sottoscritto dall’A.d.S. che presenta l’istanza.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

# COME VISUALIZZARE LO STATO DEL PROCEDIMENTO

Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sull’esito di ricorsi, istanze e sullo stato dei procedimenti

## \_CONSULTARE IL SITO: PST.giustizia.it

(Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)

Per le informazioni relative alle Amministrazioni di Sostegno (AdS):

1. Cliccare su: SERVIZI
2. Cliccare su: Consultazione pubblica dei registri
3. Cliccare su ACCEDI
4. Aprire

“Seleziona una Regione” e selezionare: PIEMONTE

“Selezione un ufficio” e selezionare: Tribunale Ordinario di CUNEO

“Scegli un registro” e scegliere: "VOLONTARIA GIURISDIZIONE".

1. Cliccare sul pulsante: Consulta
2. Scegliere come modalità di ricerca: RUOLO GENERALE (IL NUMERO R.G. )
3. Inserire negli appositi spazi il numero di ruolo generale e l’anno, poi cliccare su “ESEGUI RICERCA”.

## \_SCARICARE L’APP PER DISPOSITIVI MOBILI

In alternativa, è possibile conoscere l’esito di ricorsi, istanze e lo stato dei procedimenti attraverso l’applicazione (App) del Ministero della Giustizia per smartphone e tablet - “Giustizia Civile” - disponibile per i sistemi operativi Android e iOS, seguendo questi passaggi:

1. “Uffici” > “Seleziona Regione” e selezionare: PIEMONTE

“Seleziona ufficio” e selezionare: Tribunali Ordinari > CUNEO

1. In “Tribunale Ordinario di CUNEO” scegliere “Volontaria Giurisdizione”
2. Selezionare in “Ricerche” “Ruolo Generale”
3. Inserire negli appositi spazi il numero di ruolo generale e l’anno, poi cliccare su “Avvia la ricerca”.

# RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporaneamente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).

Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.

Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione/inabilitazione.

F.A.Q.

E’ previsto un compenso per l'amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno svolge un'attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa non può quindi essere retribuita con un compenso. Molto spesso per l'A.d.S. si onera di attività impegnative e cospicue: per questa ragione è previsto che possa essergli liquidato un rimborso delle spese e, eventualmente, un’equa indennità che verrà quantificata dal Giudice Tutelare con riferimento all'attività effettivamente svolta e al patrimonio della persona amministrata.

CONSENSO INFORMATO ad accertamenti o cure e trattamenti medico-sanitari: occorre l’amministratore di sostegno?

Nel caso in cui occorra effettuare sul paziente medesimo un intervento cd. salva vita di carattere indifferibile, il consenso informato non risulta necessario, perché il medico può agire in stato di necessità. Ricorre lo stato di necessità quando il medico si trova ad agire mosso dalla necessità di salvare il paziente dal pericolo concreto ed attuale di un danno grave alla sua persona e l’intervento che effettua è proporzionale al pericolo che intende scongiurare. In questo caso il medico è autorizzato, senza alcun valido consenso, a compiere tutti gli atti che ritiene non procrastinabili e necessari.

Diversamente, quando si manifesta la necessità di interventi urgenti, il Tribunale, in presenza di valida documentazione medica attestante lo stato di incapacità, può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio per l’espressione del consenso, in presenza delle seguenti condizioni:

-incapacità psichica certificata

- necessità dell’intervento (vedi convenzione di Oviedo, ratificata con legge 145/2001)

L’autorizzazione a prestare il consenso informato non viene mai inserita nel provvedimento a tempo indeterminato, perché sarebbe una delega in bianco.

Si può chiedere l’A.d.S. per un minore?

No. La richiesta può essere presentata e il relativo decreto può essere emesso solo nell'ultimo anno della minore età ed esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Qual è il regime di pubblicità dell’A.d.S.?

Il provvedimento che apre l’amministrazione di sostegno viene comunicato all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. La relativa annotazione risulta solo sulla copia integrale dell’atto di nascita e non sull’estratto. Il provvedimento risulta poi nel certificato generale del casellario (solo l’A.d.S. a tempo indeterminato) e quindi nella visura che una Pubblica Amministrazione chieda.

E’ possibile che un’amministrazione di sostegno aperta presso un Tribunale venga trasferita ad altro Tribunale, nel caso di cambio di residenza o di domicilio effettivo dell’amministrato?

Sì.

Un soggetto può chiedere di accedere al fascicolo A.d.S.?

Nella A.d.S. provvisoria i soggetti legittimati (parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado) possono accedere al fascicolo; altri soggetti devono chiedere autorizzazione al G.T. con domanda in bollo da 16 euro.

Nella A.d.S. definitiva i soggetti non legittimati devono chiedere autorizzazione al G.T. con domanda in bollo da 16 euro.

Gli eredi hanno diritto di accedere al fascicolo dopo la chiusura dell’A.d.S.

Amministrazione di sostegno urgente in caso di successione. Cosa fare?

Se la persona che necessita di A.d.S. diventa erede per la morte di un familiare prossimo (es. marito/moglie) si può chiedere il provvedimento urgente con il quale chiedere di essere autorizzati ad accettare puramente e semplicemente e, insieme, di essere autorizzati a riscuotere le somme di spettanza, spiegando le ragioni di tale urgenza (es. unica fonte di sostentamento).

L’amministrato può sposarsi? Può fare testamento?

Sì, a differenza dell’interdetto, salvo che tali atti non siano stati specificamente vietati nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.

Il ricorrente può rinunciare al ricorso?

Si, ma il giudice può procedere comunque d’ufficio.

Dopo la morte del beneficiario quali spese vengono autorizzate dal G.T.?

In linea di massima solo le spese urgenti e strettamente necessarie, come ad esempio chiusura di utenze, pagamento competenza a badanti e spese funerarie, anche se – a rigore - sono spese che dovrebbero essere sostenute dagli eredi. Rispetto al funerale e loculo l’A.d.S. può anche durante la vita del beneficiario stipulare un contratto funerario pagando anticipatamente il necessario.